



COMUNE DI ROVOLON

35030 - PROVINCIA DI PADOVA

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Sinigaglia Maria Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Angelucci dr.ssa Maria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. **26**

del **29-07-2015**

Seduta Straordinaria - Pubblica di Prima convocazione

La presente copia di deliberazione è inserita nell'Albo Pretorio on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rovolon li 14-10-2015

IL MESSO COMUNALE

F.to Zampollo Cinzia

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI ART. 1 COMMA 611 E SS DELLA LEGGE 190/2014.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 21:00, presso il Centro Culturale Aldo Pettenella in Piazza Marconi n. 23 di Bastia di Rovolon, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

presenti assenti

Sinigaglia Maria Elena	Presente
Brusamolin Giustino	Presente
Ambrosi Nicola	Presente
Facchini Dario	Assente
Callegaro Francesca	Presente
Viero Denis	Presente
Baccarin Massimo	Presente
Martin Cristina	Presente
Zancan Evelyne	Presente
Magagnin Marzia	Assente
Specian Claudio	Assente
Barbiero Massimo	Assente
Magagnin Ermanno	Presente

N. 501 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che la presente copia di deliberazione è inserita nell'Albo Pretorio on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rovolon li 14-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Angelucci dr.ssa Maria

Copia conforme all'originale depositato presso la Sede Municipale

Rovolon li 14-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Angelucci dr.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data

Rovolon li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Angelucci dr.ssa Maria

Partecipa alla seduta il/la Sig./ra **Angelucci dr.ssa Maria**, Segretario Comunale. Il/La Sig./ra **Sinigaglia Maria Elena**, nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

Viero Denis
Baccarin Massimo
Magagnin Ermanno

e dispone la trattazione sull'oggetto sopracitato

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI ART. 1 COMMA 611 E SS DELLA LEGGE 190/2014

Premesso che:

l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- * eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- * sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- * eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- * aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- * contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Con delibera di giunta comunale n. 20 del 30/03/2015 è stato approvato *Pianoo di razionalizzazione delle società partecipate*, che ha confermato il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

- Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 0,51
- Nel *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate si prendeva atto della necessità di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori o comunque da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti quale risulta essere Seta S.p.a., dando concreta attuazione alla previsione legislativa avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante **un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.***

Dato atto che:

- * il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. nella misura del 0,73%
- * in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- * la società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;

- * la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere “soppressa”;
- * le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la “soppressione”) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- * la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della “soppressione” e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa “soppressione” possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di “riduzione” delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- * di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;
- * la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo:
 - * sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - * sotto altro profilo, in considerazione di quanto dispone l'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
- * la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - * lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - * tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - * dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto

del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;

- * al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
- * peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
- * inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscenti relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;
- * la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- * la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- * la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- * la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- * la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che:

- Si sono avuti numerosi incontri tra i Comuni soci della società patrimoniale SE.T.A. dove tutti hanno convenuto di procedere alla soppressione della società manifestando la preferenza netta e convinta per l'attuazione della terza ipotesi ossia della fusione mediante incorporazione tra ETRA e SE.T.A. spa, nonché delle altre società patrimoniali quali Altopiani servizi srl e Brenta servizi spa ;

- * **risulta** preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale e alla normativa;
 - * si intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
 - * è necessario:
 - * che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - * che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
 - * il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- Vista** la delibera di Giunta n. 52 del 31/03/2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)"

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

Di prendere atto della decisioni di cui alla delibera di Giunta comunale n. 20 del 30/03/2015;

- * di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
- * di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- * di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.A. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- * di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune di Rovolon in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;

* di disporre:

- la trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Con successiva separata unanime votazione favorevole, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 1 comma 611 e s.s. della legge n. 190/2014”;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

Udita la discussione sotto riportata:

Su invito del Sindaco il segretario comunale relaziona brevemente sugli adempimenti relativi alle partecipazioni societarie dei comuni. Il segretario comunale fa presente che era già stata approvata una delibera di giunta in cui si faceva una ricognizione delle partecipazioni azionarie e si dava atto che non ricorrevano i presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni in Seta. Fa presente che con questa delibera si procede ad autorizzare il sindaco a sottoscrivere gli atti per realizzare la fusione tramite incorporazione di Seta nella società Etra.

Con Consiglieri presenti n. 9 votanti n. 9

Consiglieri Favorevoli: n. 9 Contrari n.0 Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 1 comma 611 e s.s. della legge n. 190/2014” così come presentata;

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione, con voti favorevoli n 9, contrari n.0 astenuti n. 0, espressi in forma palese ai sensi di legge.



COMUNE DI ROVOLON

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI ART. 1 COMMA 611 E SS DELLA LEGGE 190/2014.*

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

Rovolon lì, 21-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Mariani Dr.ssa Antonella